



Comune di Montevarchi
Settore Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di vestiario pluristagionale per il personale del Cantiere Comunale e dei Servizi Cimiteriali per la durata di anni tre.

CAPITOLATO SPECIALE

DISCIPLINARE NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento della fornitura di vestiario pluristagionale per il personale del Cantiere Comunale e dei Servizi Cimiteriali;

esso è disciplinato:

- ▣ dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- ▣ dal D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;
- ▣ dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale;
- ▣ dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- ▣ dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Il presente capitolato reca, pertanto, la disciplina dell'accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il presente capitolato reca, altresì, l'indicazione della tipologia dei beni oggetto della fornitura e le relative specifiche tecniche nonché, tutti i quantitativi necessari al soddisfacimento delle esigenze del personale.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia commissionata alcuna fornitura all'Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 3 – AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 39.000,00 (Iva esclusa).

L'Amministrazione potrà commissionare all'Appaltatore, nel periodo di durata dell'accordo, le forniture oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il triennio di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire - senza variazione del prezzo offerto - l'eventuale confezione di taglie conformate per i capi di vestiario e di calzature maggiorate per ciascun tipo di articolo richiesto, secondo le esigenze del Comune di Montevarchi.

I contratti attuativi del presente accordo quadro saranno finanziati con fondi ordinari di bilancio.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIOR OFFERTA

L'accordo quadro sarà concluso a seguito di espletamento di procedura concorrenziale sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016;

La migliore offerta sarà individuata con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, determinato mediante ribasso unico a valersi sui singoli prezzi unitari.

Si procederà alla verifica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016, l'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

Si procederà alla conclusione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione dell'accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

L'Amministrazione ha facoltà di non concludere l'accordo quadro, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito elencati:

a. Requisiti di carattere generale:

- a.1) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
- a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

b. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016:

- b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le appaltande prestazioni;
- b.2) per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'impresa partecipante alla gara, sia singolarmente, sia raggruppata, sia consorziata ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di avalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, comma 2), lettera e) del D. Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.

E' vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.

ART. 6 - DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE

Per partecipare alla selezione del contraente le imprese dovranno presentare l'intera documentazione di gara richiesta dal disciplinare di gara, firmata digitalmente, attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, nella parte dedicata alla gara in oggetto entro le ore 9.00 del 15.12.2017

6.1 Documentazione Amministrativa

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico , nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA, regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo (€ 16,00), redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, conforme al modello di Documento di gara unico Europeo (DGUE) - scaricabile all'indirizzo internet <http://montevarchi.albofornitori.net/>, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, contenente tutti i dati in esso richiesti.

L'istanza di ammissione in forma DGUE con dichiarazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (e/o dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti **ulteriori** dichiarazioni:

1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
3. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

4. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente disciplinare normativo;

5. di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Prefettura di Arezzo, Provincia di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo e Comuni della Provincia di Arezzo, in tema di contrasto alla criminalità organizzata, visionabile sul sito www.comune.montevarchi.ar.it;

6.2 Offerta economica

Entro la scadenza della procedura di gara andrà altresì caricata sulla piattaforma START l'offerta economica – firmata digitalmente – espressa mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi allegato al presente documento;

ART. 7 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5, dell'art. 81, c. 2 e dell'art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16, no AVCPass.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO E SANZIONE PECUNIARIA

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura all'uno per mille del valore stimato della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) si stabilisce che per i contratti attuativi del presente accordo quadro non è ammesso il subappalto.

ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

11.1 Garanzia provvisoria

I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'ammontare massimo stimato dell'accordo quadro. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

La garanzia a corredo dell'offerta dovrà, quindi, contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione in R.T.I. per poter usufruire di tali benefici, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti.

11.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo massimo stimato del presente accordo quadro, a garanzia dell'impegno all'esecuzione dell'accordo quadro per tutta la sua durata, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 103.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 12 - CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO

L'Amministrazione procederà alla conclusione dell'accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Faranno parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:

- il presente capitolato speciale;
- l'elenco prezzi posto a base di gara;
- l'offerta economica, recante il ribasso unico offerto.

ART. 13 – CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

I contratti attuativi-ordinativi dell'accordo quadro saranno redatti mediante Determinazione Dirigenziale del Servizio di riferimento. I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file sottoscritto digitalmente dall'appaltatore per accettazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti-ordinativi attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando alle forniture ordinate ed eseguite i prezzi unitari dedotti in contratto.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rinvia alle parti applicabili degli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'amministrazione può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse ed in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai contratti attuativi dell'accordo quadro.

ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO

In relazione a ciascun contratto attuativo/ordinativo il pagamento avverrà in una unica soluzione.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Arezzo.

ART. 19 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato:

1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Titolare del trattamento dei dati è l'Arch.Domenico Bartolo Scarsia

ART. 20 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Gabriella Benedetti, Responsabile del Servizio Gare Contratti, Gestione del Patrimonio Edilizio Pubblico, Servizi Cimiteriali.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, sul portale START Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 4 (quattro) giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica) dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. L'Amministrazione si impegna a rispondere in tempo congruo alle richieste e quesiti formulati dai concorrenti UNICAMENTE sul Portale START. Risposte a Richieste di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel "dettaglio di gara" visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. L'Amm. Ne Comunale si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider)

ART. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 22 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Le caratteristiche dei singoli capi sono riportate nelle "specifiche tecniche" inserite nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato.

ART. 23 - CAMPIONATURA E TERMINI DI CONSEGNA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, l'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Le forniture richieste da parte dell'Amministrazione con i contratti attuativi-ordinativi nell'ambito del presente "Accordo Quadro" dovranno avvenire entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo.

La consegna ed eventuali prove e campionature degli indumenti dovranno avvenire – franco destinatario - presso la sede del 2^a Settore Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente del Comune di Montevarchi, Via Roma 91.

ART. 24 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVO COLLAUDO

Ad avvenuta consegna, si procederà al collaudo finale su un campione non inferiore al 10% dell'intera fornitura. Detto collaudo potrà anche comportare l'analisi dei materiali da parte di laboratori specializzati. In caso di collaudo negativo, la ditta ha l'obbligo di sostituire l'intera fornitura a proprie spese, fatto salvo il risarcimento del danno. In mancanza l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 25 — ASSISTENZA POST- VENDITA

L'Appaltatore dovrà garantire:

- ogni attività organizzativa per assicurare un ordinato, rapido ed efficace espletamento delle prestazioni.
- che le consegne avvengano entro i termini di cui all'art. 23;
- di impegnarsi a fornire assistenza post vendita per la durata di mesi sei dal completamento della fornitura.

ART. 26 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a totale carico del fornitore tutti gli oneri - nessuno escluso - connessi a:

- imballo;
- carico;
- trasporto;
- scarico a destinazione.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- ad osservare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- mantenere valida l'offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione al Contratto di Lavoro e ad ogni altro patto stabilito per il personale stesso.

L'appaltatore è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell'Amministrazione e di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità.

ART. 27 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo sui termini di cui al precedente articolo 23, verrà applicata una penale di € 50,00 che verrà dedotta, senza alcuna formalità, dal deposito cauzionale fino alla capienza e nelle forme di legge oltre detta capienza.

ART. 28 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 15 e 27, qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei contratti attuativi del presente accordo quadro ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Montevarchi, 15.12.2017

Il Dirigente del 2^ Settore Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente
(Arch. Domenico Bartolo Scarscia)